



Delibera di Giunta - N.ro 1994/336 - protocollato il 15/2/1994

Oggetto: L.R. N. 11 DEL 22-2-93 ART. 16. TESSERINO PER LA PESCA CONTROLLATA - DIRETTIVE E NORME DI ATTUAZIONE.

Prot. n. (APA/94/D-100AA)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 16, che prevede tra l'altro, nell'ottica di una politica di regolamentazione dell'esercizio della pesca, che i pescatori che intendono esercitare la pesca nelle zone classificate "D", devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture di salmonidi e timallidi;

Considerato che le diverse zone di pesca sono individuate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali, facendo riferimento a specie ittiche tipiche; per la zona "D" a salmonidi e timallidi, specie di particolare valenza naturalistica;

Ritenuto che l'istituzione del tesserino regionale di pesca controllata risponde all'esigenza di individuare altri importanti aspetti per la conoscenza e la programmazione del settore, tra i quali è opportuno sottolineare:

- la tutela della fauna ittica;
- la creazione di una banca dati e la conseguente anagrafe dei pescatori, con particolare riferimento alle acque classificate "D";
- la raccolta di dati statistici inerenti la presenza e lo sviluppo delle popolazioni ittiche, nonché la quantificazione e dei prelievi di pesca;

Preso atto che i tesserini di pesca controllata vengono richiesti ai Comuni, ove scorrono acque classificate in zona "D", che si possono avvalere per il loro rilascio anche delle Associazioni Piscatorie;

Ritenuto quindi opportuno emanare le direttive, previste dall'art. 16, comma 5, della L.R. 22 febbraio 1993, in merito ai vari aspetti regolamentari;

Visti gli artt. 6 e 9 del R.R. 16 agosto 1993, n. 29 "Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna";

Vista altresì la deliberazione della Giunta n. 3544 del 27 luglio 1993 "Definizione degli orari di esercizio di pesca nelle acque interne, delle misure minime dei pesci, dei limiti giornalieri e stagionali del pescato e di altre disposizioni di cui alla L.R. 12 febbraio 1993, n. 11 (art. 16, comma 7)";

Considerato che l'entrata in vigore del tesserino è prevista per il 27 marzo p.v., giorno d'apertura della pesca ai Salmonidi;

Ravvisata quindi la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/53 n° 62;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Pesca ed Incremento della Pesca in acque interne, per quanto riguarda la regolarità tecnica e la legittimità della presente deliberazione, ai sensi della circolare del Presidente della Giunta regionale prot. n. 9567 del 7 dicembre 1992;

Dato atto, inoltre, del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Produzioni Agricole in merito alla legittimità e alla regolarità tecnica della deliberazione medesima, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19/11/1992, n. 41;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

di istituire il tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture di salmonidi e timallidi per i pescatori che intendono esercitare la pesca nelle zone classificate "D", emanando le seguenti direttive:

ART. 1

I pescatori che intendono esercitare la pesca in zona "D" debbono essere in possesso, oltre che della normale licenza di pesca in vigore, anche del tesserino regionale;

ART. 2

Tale documento viene rilasciato gratuitamente dai Comuni territorialmente interessati, anche avvalendosi delle Associazioni Piscatorie, sia ai pescatori residenti in Emilia-Romagna, sia a quelli residenti in altre regioni;

ART. 3

La Regione in occasione dell'apertura della pesca ai salmonidi e ai timallidi provvede a distribuire direttamente il tesserino ai Comuni ove scorrono acque classificate in zona "D";

ART. 4

Unitamente al tesserino verrà fornito un "modulo", in duplice copia, su cui saranno trascritti, preferibilmente a macchina e comunque in stampatello, al momento del rilascio dello stesso da parte dei Comuni o distribuito dalle Associazioni piscatorie, i dati anagrafici del richiedente;

ART. 5

Una copia del "modulo" (foglio azzurro) sarà trattenuta dai Comuni, l'altra (foglio bianco) dovrà essere inviata, entro la settimana successiva al rilascio, a cura dei Comuni, alla Regione Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura, Servizio Produzioni Agricole; in caso di distribuzione del tesserino da parte delle Associazioni piscatorie, le stesse provvederanno a restituire tempestivamente ai Comuni le due copie del "modulo";

; ART. 6

All'inizio della giornata di pesca, il pescatore deve scrivere nelle apposite caselle della pagine del corrispondente mese la data ed il codice del bacino idrografico che ritrova in legenda sul tesserino stesso;

ART. 7

Se la pesca, nella stessa giornata, viene effettuata in diversi bacini idrografici, si deve, nelle righe sottostanti, ripetere la data del giorno ed indicare il codice dei bacini;

ART. 8

Per ogni salmonide o timallide pescato, deve essere immediatamente barrata la casella corrispondente negli spazi appositamente riservati;

ART. 9

Sono vietate le cancellature e l'uso della matita;

ART. 10

In caso di smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato dal Comune che lo ha rilasciato, deve dimostrare di avere provveduto a denunciare il suddetto evento alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti; in caso di deterioramento del documento lo stesso dovrà essere consegnato al momento del ritiro del nuovo tesserino;

ART. 11

L'esercizio della pesca senza il tesserino e il ritiro improprio di più tesserini viene sanzionato con l'ammenda da lire 150.000 a lire 90 0.000, il sequestro e la confisca degli attrezzi e del pescato;

ART. 12

Al termine della stagione di pesca e comunque non oltre il mese di ottobre, il tesserino va restituito o inviato, a cura dell'interessato o delle Associazioni Piscatorie, al Comune che lo ha rilasciato, che dopo le opportune verifiche, lo invierà alla Regione Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura, Servizio Produzioni Agricole;

ART. 13

La mancata restituzione del tesserino utilizzato, accertata dai competenti uffici comunali e regionali, comporta l'impossibilità, da parte dell'interessato, di ottenere il rilascio di un nuovo documento per l'anno successivo.

a voti unanimi e palesi

delibera inoltre

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/53 n° 62, per i motivi di urgenza indicati in narrativa.

***** Fine Testo *****

Realizzazione tecnica a cura di: [Servizio sistemi informatici e telematici](#).
Le banche dati sono aggiornate in tempo reale